

(N. 452)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del
20 maggio 1949 (V. Stampato N. 413)

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro *ad interim* dell'Africa italiana

(DE GASPERI)

col Ministro degli Affari esteri

(SFORZA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

col Ministro del Tesoro

(PELLA)

col Ministro della Pubblica Istruzione

(GONELLA)

e col Ministro della Marina mercantile

(SARAGAT)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 7 GIUGNO 1949

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la
leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 13 del Testo Unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, è sostituito dal seguente:

Art. 13. (*Espatrio e imbarco dopo l'apertura della leva*). — « Quando le esigenze della Marina lo consentano, il Ministro della difesa può autorizzare l'espatrio o l'imbarco su navi di bandiera estera degli iscritti dopo l'apertura della leva della loro classe e degli arruolati che non abbiano inizia'o o completato la ferma di leva.

« Il Ministro suddetto può delegare le Capitanerie di porto per il rilascio dei permessi d'espatrio e d'imbarco agli iscritti e agli arruolati in congedo illimitato provvisorio.

« La concessione del passaporto importa di per se stessa l'arruolamento, all'atto del suo espatrio, dell'iscritto che non sia stato ancora sottoposto all'esame personale davanti al Consiglio di leva.

« Le autorità incaricate del rilascio del passaporto debbono fare al titolare di esso gli stessi avvertimenti di cui al 3° comma dell'articolo 10.

« Le autorità di frontiera sono tenute ad effettuare alle competenti Capitanerie di porto le notifiche previste dal 4° comma dell'articolo 10 ».

Art. 2.

Il 4° comma dell'articolo 33 del Testo Unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti di leva espatriati prima della apertura della leva della loro classe ai sensi dell'articolo 10 e quelli espatriati dopo la apertura della leva medesima ai sensi dell'articolo 13 e non ancora sottoposti all'esame personale di cui all'articolo 26 sono arruolati dal

Consiglio di leva senza visita in base alla notificazione fatta alle Capitanerie ai termini degli articoli 10 e 13 ».

Art. 3.

L'articolo 66 del Testo Unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, è sostituito dal seguente:

Art. 66. (*Dispense dalla ferma di leva agli arruolati*). — « Il Ministro della difesa ha, in tempo di pace, la facoltà di dispensare dal compiere la ferma di leva tutti o parte degli arruolati nelle condizioni fisiche di limitata idoneità al servizio militare di cui al precedente articolo 38, gli arruolati in licenza di convalescenza di durata complessiva superiore a novanta giorni, nonchè gli arruolati dispensati temporaneamente dalla chiamata alle armi, o rinviati a chiamata in epoca da determinarsi, in dipendenza delle limitate necessità di personale da tenere alle armi ».

Art. 4.

L'articolo 68 del Testo Unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, è sostituito dal seguente:

Art. 68. (*Dispense provvisorie e definitive dal servizio alle armi degli arruolati residenti all'estero*). — « I connazionali residenti all'estero, ed arruolati a termini del primo comma dell'articolo 33, nonchè quelli espatriati a norma dell'articolo 10 ed arruolati dal Consiglio di leva senza visita, sono in tempo di pace, e finchè duri la loro permanenza all'estero, dispensati dal presentarsi alle armi per il servizio di leva.

« Quando le esigenze della Marina lo consentono, il Ministro della difesa può dispensare, in tempo di pace, e finchè duri la loro permanenza all'estero, dal compimento della ferma di leva i giovani espatriati dopo l'apertura della leva della loro classe od arruolati dal Consiglio di leva senza visita nonchè gli espatriati dopo l'arruolamento.

« Sempre che le esigenze della Marina lo consentano, gli arruolati di cui sopra possono, dopo il congedamento della loro classe di nascita, essere definitivamente dispensati dal compiere la ferma di leva anche se rimpatriano, salvo l'obbligo per essi di rispondere, quando si trovino in Patria, ai richiami ed alle chiamate di controllo della loro classe.

« Fermo restando l'obbligo predetto, gli arruolati suindicati sono in ogni caso, dopo il compimento del 32° anno di età, definitivamente dispensati dal compiere la ferma di leva, anche se rimpatriano.

« Gli arruolati di cui ai commi precedenti sono, invece, obbligati a presentarsi alle armi con la prima classe chiamata in servizio di leva, quando il loro rimpatrio sia avvenuto prima del congedamento della loro classe di nascita, salvo che, essendo nati all'estero ed investiti per nascita della cittadinanza estera locale, non provino di aver prestato, nelle Forze armate regolari del Paese di nascita, un adeguato periodo di effettivo servizio sotto le armi ».

p. Il Presidente della Camera dei deputati

MARTINO